



## COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

C.F. : 01397480011

Tel. 011-9837501 Fax 011-9837810 e.mail : info@comune.vische.to.it

### PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E/O DI DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

**DESCRIZIONE:** l'art. 12 della legge 162/2014 prevede la possibilità di concludere accordi di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, davanti all'ufficiale di stato civile. Tali accordi hanno la stessa efficacia della sentenza di separazione o di divorzio emessa dall'autorità giurisdizionale.

**DESTINATARI:** per poter sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile occorre:

- non avere figli minori in comune con il coniuge
- non avere figli maggiorenni incapaci in comune con il coniuge
- non avere figli maggiorenni con handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992 n. 104, in comune con il coniuge
- non avere figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, in comune con il coniuge
- non inserire patti di trasferimento patrimoniale all'interno dell'accordo, produttivi di effetti traslativi di diritti reali,

Per concludere l'accordo di separazione o divorzio, presso il Comune di Vische, è necessario:

1. aver contratto matrimonio civile o religioso con effetti civili nel territorio comunale di Vische, oppure
2. aver contratto matrimonio all'estero successivamente trascritto nei registri di stato civile di Vische, oppure
3. avere, almeno uno dei 2 coniugi, la residente nel Comune di Vische.

**MODALITA':** i coniugi che posseggono i requisiti di cui sopra, devono prendere accordi con l'ufficiale di stato civile, presentando richiesta congiunta tramite le autocertificazioni previste, a cui va allegata copia di documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Una volta che l'ufficiale di stato civile ha raccolto tutta la documentazione necessaria, fisserà l'appuntamento per la sottoscrizione dell'accordo, a cui devono essere presenti entrambi i coniugi, muniti di:

- documento di identità in corso di validità
- ricevuta del pagamento del diritto di € 16,00 da effettuare utilizzando modello PAGOPA che verrà fornito dall'ufficio. In caso di accordo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, se vi sia stata separazione giudiziale (anche se poi convertita in separazione consensuale), qualora non siano trascorsi 3 anni dalla data di emissione della sentenza di separazione giudiziale o (in caso di conversione da separazione giudiziale a consensuale) del provvedimento di omologazione del verbale di separazione, è necessario produrre copia autenticata dalla cancelleria del Tribunale, del verbale di udienza presidenziale con il quale è stato emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati. Per questi casi, i 3 anni necessari alle pratiche di divorzio, decorrono dall'adozione di tale provvedimento.

Per dare validità all'accordo, i coniugi devono confermare l'accordo di separazione o di divorzio **ripresentandosi** in Comune nella data concordata con l'Ufficiale dello Stato civile e in un lasso di tempo non inferiore a 30 giorni dalla data dell'accordo. Tale appuntamento verrà concordato al momento della sottoscrizione del primo atto. **La mancata comparizione di uno o di**



## COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

C.F. : 01397480011

Tel. 011-9837501 Fax 011-9837810 e.mail : info@comune.vische.to.it

*entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo.* La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione.

Si ricorda che con le disposizioni sancite dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, i tempi per poter presentare domanda di divorzio sono stati ridotti da tre anni a **6 mesi nel caso di separazione consensuale, o 1 anno nell'ipotesi della separazione giudiziale.**

In aggiunta alla conclusione di accordi di separazione o divorzio, è possibile richiedere la modifica delle condizioni contenute in un accordo già precedentemente concluso. Fermo restando i requisiti detti in precedenza, la modifica alle condizioni non potrà avere ad oggetto questioni concernenti patti di trasferimento patrimoniale, produttivi di effetti traslativi di diritti reali.